

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

88/406/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1988, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE 1

88/407/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina 10

88/408/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1988, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE 24

88/409/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni 28

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1988

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE

(88/406/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario è il miglioramento dello stato di salute degli allevamenti, allo scopo di migliorarne il rendimento;

considerando che a tal fine è necessario proteggere la Comunità contro la leucosi bovina enzootica; che, del resto, la Comunità ha già avviato, con le direttive 77/391/CEE ⁽⁴⁾ e 78/52/CEE ⁽⁵⁾ e la decisione 87/58/CEE ⁽⁶⁾, un'azione intesa a sradicare questa malattia;

considerando che le azioni di questo tipo devono contribuire a sopprimere gli ostacoli che sussistono negli scambi intracomunitari di animali vivi, dovuti alle diverse condizioni sanitarie;

considerando che a tal fine sono state introdotte, fino al 31 dicembre 1987, misure di protezione contro la leucosi bovina enzootica nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio,

del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 ⁽⁸⁾;

considerando che conviene prorogare queste misure, pur riconoscendo nuovi metodi di ricerca della leucosi bovina enzootica;

considerando che, dopo un periodo transitorio, conviene porre fine alle norme particolari previste dall'attuale regime per i paesi che applicano programmi nazionali di lotta contro la malattia in questione;

considerando che è opportuno prevedere norme per la qualificazione degli allevamenti rispetto alla leucosi bovina enzootica;

considerando che per qualificare i loro allevamenti gli Stati membri devono attuare un programma per sottoporli ad uno degli esami per la ricerca della leucosi previsti nell'allegato G della direttiva 64/432/CEE;

considerando che, ad eccezione degli animali destinati alla macellazione di età inferiore a 30 mesi, gli animali destinati agli scambi intracomunitari dovranno provenire da un allevamento controllato ed essere stati sottoposti ad un esame individuale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1988, la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 5 del 9. 1. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 164.

⁽³⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.

⁽⁷⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁸⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.

- 1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
- «s) Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento nel quale:
- i) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato constatato, clinicamente oppure come risultato degli esami effettuati conformemente all'allegato G, né confermato nel corso degli ultimi due anni;
 - ii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi, abbiano, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due esami praticati conformemente all'allegato G, ad un intervallo di almeno 4 mesi oppure, nel caso di un allevamento che abbia già soddisfatto questo requisito, ad un solo esame, praticato conformemente al suddetto allegato;
 - iii) a decorrere dalla data del primo controllo si trovino solo animali che vi siano nati o che provengano da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica.»
- 2) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
- «j) purché si tratti di bovini di allevamento riproduttori di razza pura, quali sono definiti all'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore, provenire da un allevamento:
- i) in cui non sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale alcun fatto che consenta di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni;
 - ii) il cui proprietario abbia dichiarato di non essere stato a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e sono stati allevati in tale allevamento o hanno fatto parte integrante di detto allevamento nei precedenti 12 mesi.»
- 3) L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dalla lettera seguente:
- «d) provenire da un allevamento in cui nulla abbia consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni e, se di età superiore a 12 mesi, essere stati sottoposti, con esito negativo nei 30 giorni precedenti il carico, ad un esame individuale praticato conformemente all'allegato G.
- Tuttavia, questo esame non sarà necessario per i bovini di sesso maschile e per i bovini castrati di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, purché al momento del carico questi animali rechino un contrassegno particolare di identificazione e lo Stato membro prenda le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali.»
- 4) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
- «G. Per quanto riguarda i bovini di sesso femminile di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, che in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) non sono stati sottoposti ad alcun esame individuale. Tali animali devono recare un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali.»
- 5) L'articolo 8, paragrafo 2 è completato dal comma seguente:
- «Per quanto riguarda in particolare la leucosi bovina enzootica e gli animali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j), gli Stati membri sono autorizzati, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, ad esigere altresì che tutti gli animali dell'allevamento di provenienza, di età superiore a 24 mesi alla data dell'esame, abbiano, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente ad un esame effettuato conformemente all'allegato G. Tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro qualora, secondo la procedura prevista all'articolo 12, sia riconosciuto che esso offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.»
- 6) È inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 8 bis
1. Gli Stati membri che, dal 1980, applicano un programma obbligatorio nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica, possono subordinare l'introduzione sul proprio territorio di bovini da allevamento o da produzione destinati ad essere integrati in allevamenti bovini non sospetti di leucosi, alla presentazione di un certificato compilato il giorno del carico da un veterinario ufficiale competente e redatto almeno nella o nelle lingue del paese destinatario, dal quale risulti che:
 - a) il predetto veterinario non è stato a conoscenza di fatti da cui si possa desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza negli ultimi tre anni e che il proprietario dell'allevamento ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali fatti e ha inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e cresciuti nell'allevamento stesso o ne hanno fatto parte integrante negli ultimi 12 mesi;
 - b) negli ultimi 12 mesi, tutti i bovini di oltre 24 mesi d'età alla data dell'esame, appartenenti all'allevamento di provenienza, hanno reagito negativamente a un esame eseguito conformemente all'allegato G.
 2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono essere autorizzati ad applicare gli stessi requisiti

al proprio territorio o, per quanto concerne il Regno Unito, all'Irlanda del Nord se un piano di eradicazione della leucosi bovina enzootica vi è attuato in applicazione della decisione 87/58/CEE o se è provato che, alla data in cui il comitato veterinario permanente è stato interpellato, essi vi applicano da almeno 2 anni un programma minimo di eradicazione comprendente i seguenti requisiti minimi:

- tutti i tumori riscontrati negli organi e nel sistema linfatico di bovini devono essere notificati ed esaminati dal punto di vista istologico da un laboratorio veterinario posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nell'allegato G;
- tutti i bovini degli allevamenti che hanno avuto un contatto contagioso con un animale su cui è stato riscontrato un tumore leucotico sono sottoposti ad un esame di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuato in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato;
- in un allevamento in cui su un animale è stato riscontrato un tumore leucotico e per cui è stata confermata la diagnosi di leucosi bovina enzootica, gli animali infetti potranno uscire dagli allevamenti soltanto per essere macellati, sotto il controllo delle autorità competenti. L'allevamento deve rimanere sotto controllo ufficiale fino al momento in cui non vi sia potuto avere esito negativo in almeno due esami effettuati, ad intervalli di almeno quattro mesi, su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato.

Le condizioni complementari cui può essere subordinata tale estensione per ciascuno Stato membro o parte di territorio interessato possono essere precisate nella decisione prevista al primo comma.»

7) Nell'allegato E, alla fine della lettera a) è aggiunto il trattino seguente:

«— leucosi bovina enzootica.»

8) Nell'allegato F, modello I:

a) Al punto V:

aa) dopo la lettera d), è inserita la lettera seguente:

«e) — sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi ⁽⁵⁾ o, se di età inferiore a 12 mesi, dalla nascita, in un allevamento in cui, nel corso degli ultimi tre anni ⁽⁵⁾, a conoscenza del sottoscritto e secondo le assicurazioni date dal proprietario, non è stato accertato alcun caso di leucosi bovina enzootica ⁽²⁾ ⁽¹²⁾,

- provengono da un allevamento in cui nulla ha permesso di desumere l'esistenza di leucosi bovina enzootica negli ultimi tre anni ⁽²⁾,
- alla data dell'esame, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono stati sottoposti ⁽²⁾ ⁽¹²⁾ nel corso degli ultimi 12 mesi ⁽⁵⁾, con risultato negativo, ad un esame individuale ⁽¹³⁾,
- hanno reagito negativamente ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾ entro il termine prescritto di 30 giorni ⁽⁵⁾ ad un esame individuale ⁽¹³⁾ per la ricerca della leucosi bovina enzootica,
- sono destinati all'ingrasso ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾»

bb) le lettere da e) a i) diventano le lettere da f) a j).

b) sono aggiunte le note seguenti:

«⁽¹¹⁾ Questa eccezione è consentita solo per gli animali di sesso maschile di età inferiore a 30 mesi destinati all'ingrasso, sempreché tali animali rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione.

⁽¹²⁾ Tale indicazione è necessaria solo per gli animali riproduttori di razza pura, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore.

⁽¹³⁾ L'esame individuale è stato effettuato conformemente all'allegato G della direttiva 64/432/CEE.»

9) È aggiunto l'allegato G che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1990 la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) è soppresso.

2) All'articolo 3, paragrafo 3 il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente e sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti:

«d) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'articolo 2, lettera s);

e) oltre al requisito di cui alla lettera d), se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, nei 30 giorni precedenti la data del carico;

- f) non essere soggetti ai requisiti delle lettere d) ed e), quando si tratta di bovini di età inferiore a 30 mesi destinati alla produzione di carne, i quali:
- i) provengano da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato notificato e confermato negli ultimi due anni;
 - ii) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione,
- sempreché lo Stato di destinazione prenda tutte le misure per evitare la contaminazione degli allevamenti locali.»

3) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera G è soppresso.

4) L'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma è soppresso.

5) L'articolo 8 bis è soppresso.

6) Nel modello I dell'allegato F:

— Al punto V il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:

- «e) — sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi ⁽⁵⁾ o, se di età inferiore a 12 mesi ⁽⁵⁾, dalla nascita, in un allevamento indenne dalla leucosi bovina enzootica ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾,
- hanno reagito negativamente entro il termine prescritto di 30 giorni ⁽⁵⁾ ad un esame individuale ⁽¹²⁾ per la ricerca della leucosi bovina enzootica ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾,
- sono destinati all'ingrasso ⁽¹¹⁾»,

— La nota a piè di pagina ⁽¹¹⁾ è sostituita dalla nota seguente:

«⁽¹¹⁾ questa eccezione è consentita solo per i bovini di età inferiore a 30 mesi destinati all'ingrasso, sempreché gli animali

- provengano da un allevamento in cui nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato notificato e confermato negli ultimi due anni,
- rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione.»

— La nota a piè di pagina ⁽¹²⁾ è soppressa.

— La nota a piè di pagina ⁽¹³⁾ diventa la nota ⁽¹²⁾.

Articolo 3

1. Per qualificare gli allevamenti come indenni da leucosi bovina enzootica, gli Stati membri attuano un programma in modo da sottoporre i propri allevamenti ad uno degli esami indicati nell'allegato G della direttiva 64/432/CEE.

2. Gli Stati membri informano la Commissione almeno una volta all'anno in merito allo svolgimento del proprio programma ed in merito ai risultati ottenuti dall'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Anteriormente al 1° gennaio 1990 il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa i criteri che consentono il riconoscimento di uno Stato membro o di parte del territorio di uno Stato membro come indenne da leucosi bovina enzootica e le condizioni da attuare per garantire il mantenimento di tale status, nonché le norme applicabili agli scambi a partire da regioni o Stati membri indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni:

- degli articoli 1 e 3, al più tardi il 1° luglio 1988,
- dell'articolo 2, al più tardi il 1° luglio 1990.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La direttiva 80/1102/CEE ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 18.

ALLEGATO

„ALLEGATO G”

ESAMI PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

La ricerca della leucosi bovina enzootica è effettuata mediante un esame di immunodiffusione come descritto nelle lettere A e B o mediante un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) come descritto nella lettera C. L'esame di immunodiffusione è effettuato solo in esami individuali.


In caso di contestazione debitamente motivata dei risultati degli esami, si effettua un controllo complementare mediante un esame di immunodiffusione.

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E 1) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.
2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E 1) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

a) Germania	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere—Tübingen;
b) Belgio	Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
c) Francia	Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon
d) Granducato del Lussemburgo	—
e) Italia	Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia
f) Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam
g) Danimarca	Statens Veterinære Serumlaboratorium, København
h) Irlanda	Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Dublin
i) Regno Unito	
1. Gran Bretagna	The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England,
2. Irlanda del Nord	The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast
j) Spagna	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona
k) Portogallo	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.
3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.
4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:
 - a) antigene: esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero ufficiale CEE;
 - b) siero in esame;
 - c) siero di controllo riconosciuto positivo;
 - d) gel di agar
 - 0,8 % di agar
 - 8,5 % di NaCl
 - tampone Tris 0,05 M a pH 7,2;
 - versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.
5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso;
 - diametro del pozzetto centrale : 4 mm,
 - diametro dei pozzetti periferici: 6 mm,
 - distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.



7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti:

antigene: 32 microlitri,
 siero di controllo: 73 microlitri.
 sieri in esame: 73 microlitri.

8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20—27 °C), in atmosfera confinata ed umida.
9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.
- Il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE e una linea completa di identità con il siero di riferimento;
 - il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della LBE e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;
 - la reazione è considerata non conclusiva:
 - se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibile, ovvero
 - se non può essere interpretata come negativa o positiva.

Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

Soluzioni e materiali necessari:

- 40 ml di agarosio all'1,6% in tampone Tris/HCl 0,05 a pH 7,2, contenente l'8,5% di NaCl;
- 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5% di NaCl;
- 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 a pH 7,2, contenente l'8,5% di NaCl;
- 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm;
- un punzone del diametro di 4—6 mm;
- antigene di riferimento;
- antigene da standardizzare;
- bagnomaria (56 °C).


Modo di operare:

Sciogliere l'agarosio (1,6%) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.


Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:


Scatola Petri n. 1
Siero 1:10




Scatola Petri n. 2
Siero 1:10



Scatola Petri n. 3
Siero 1:5



Scatola Petri n. 4
Siero 1:5



Aggiunta di antigene

I. Scatole Petri 1 e 3:

- | | |
|----------------|---|
| pozzetto A | — antigene di riferimento non diluito, |
| pozzetto B | — antigene di riferimento, diluito 1:2, |
| pozzetti C + E | — antigene di riferimento, |
| pozzetto D | — antigene da controllare, non diluito. |


II. Scatole Petri 2 e 4:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| pozzetto A | — antigene in esame, non diluito, |
| pozzetto B | — antigene in esame, diluito 1:2, |
| pozzetto C | — antigene in esame, diluito 1:4, |
| pozzetto D | — antigene in esame, diluito 1:8. |

Istruzioni complementari

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).
2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.
3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.
4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 %; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5% e del 10%.
5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento.

Diametro



Diluizione dell'antigene

«C. Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca della leucosi bovina enzootica

1. Per procedere al saggio ELISA occorrono le attrezzature e i reattivi qui indicati:

- a) micropiastre, cuvette o qualsiasi altro recipiente per la fase solida;
- b) l'antigene è fissato sulla fase solida con o senza l'ausilio di anticorpi leganti policlonali o monoclonali. Se la fase solida è rivestita direttamente dall'antigene, tutti i campioni in esame che presentano reazione positiva devono essere riesaminati facendo riferimento all'antigene di controllo. Quest'ultimo deve essere identico all'antigene in questione, salvo nel caso di antigeni della leucosi bovina enzootica. Se gli anticorpi leganti sono distribuiti sulla fase solida, gli anticorpi non devono reagire ad antigeni diversi da quelli della leucosi bovina enzootica;
- c) il fluido biologico (siero o latte) da esaminare;
- d) un controllo positivo o negativo;
- e) il coniugato: una qualunque immunoglobulina antibovina biotinilata o coniugata con un enzima oppure una immunoglobulina anti-BLV biotinilata o coniugata con un enzima;
- f) l'avidina: enzima per le prove, qualora si utilizzino preparati di immunoglobulina biotinilata;
- g) un substrato adatto all'enzima impiegato;
- h) una soluzione di arresto;
- i) soluzioni tamponate per la diluizione dei campioni per la preparazione dei reattivi e per il lavaggio;
- j) un sistema di lettura con filtri appropriati corrispondenti al substrato impiegato.

2. *Standardizzazione e sensibilità della prova*

La sensibilità del saggio ELISA deve essere di livello tale che il siero E4 risulti positivo quando è diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte) più della diluizione ottenuta da singoli campioni presi congiuntamente.

Nelle prove in cui i campioni (siero e latte) sono esaminati individualmente, il siero E4 diluito nella proporzione di 1:10 (nel siero negativo) o di 1:250 (nel latte negativo) deve presentare una reazione positiva quando è esaminato in una diluizione di prova uguale a quella impiegata per le prove individuali.

Il siero E4 è fornito dal laboratorio veterinario nazionale di Copenaghen.

3. *Condizioni di utilizzazione del saggio ELISA*

Il metodo ELISA può essere utilizzato su un campione di latte prelevato dal latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sono in lattazione a condizione che il campione si riferisca al latte prodotto da meno di 50 vacche ed ad una concentrazione di siero di latte ricavato dal latte proveniente da un numero di vacche compreso tra un minimo di 20 ed un massimo di 50, e che, qualora il latte raccolto provenga da più di 50 vacche, il numero di prelievi sia aumentato proporzionalmente.

Il metodo ELISA può essere altresì utilizzato su un campione di sangue prelevato da non più di 50 animali.

Se si ricorre ad una delle facoltà precitate, si devono prendere misure per garantire la corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui provengono il latte esaminato o i sieri.

In caso di risultato positivo su uno dei campioni, il bestiame deve restare sotto controllo ufficiale fin quando non sia stato registrato un risultato negativo per almeno due esami individuali effettuati, ad un intervallo minimo di quattro mesi, su tutti i bovini di età superiore ai sei mesi, conformemente alle succitate disposizioni, e in un laboratorio direttamente ispezionato da un laboratorio menzionato al punto A.»

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1988

che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

(88/407/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nella direttiva 64/432/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁵⁾, figurano disposizioni sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 contiene peraltro disposizioni sui problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, provenienti dai paesi terzi;

considerando che le disposizioni precitate hanno permesso di assicurare che il paese di provenienza garantisca il rispetto dei criteri di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina e suina, il che permette di scartare quasi del tutto i rischi di propagazione delle malattie degli animali; che esiste tuttavia un certo rischio di propagazione di queste malattie nel caso di scambi di sperma;

considerando che, nell'ambito della politica comunitaria di armonizzazione delle disposizioni nazionali di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali e dei loro prodotti, è oramai necessario istituire un regime armonizzato per gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di bovini;

considerando che per gli scambi intracomunitari di sperma, lo Stato membro in cui lo sperma è raccolto deve aver l'obbligo di garantire che lo sperma sia raccolto e trattato in centri di raccolta riconosciuti e controllati, che esso provenga da animali il cui stato sanitario sia tale da scartare i rischi di propagazione delle malattie degli animali, che esso sia raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato secondo norme che permettano di preservarne lo stato sanitario e che sia scortato da un certificato sanitario durante l'inoltro nel paese destinatario per assicurare il rispetto di queste garanzie;

considerando che le diverse politiche seguite in seno alla Comunità in materia di vaccinazione contro talune malattie giustificano il mantenimento di deroghe, limitate nel tempo, le quali autorizzano gli Stati membri ad esigere, per quanto riguarda talune malattie una protezione supplementare contro dette malattie;

considerando che per l'importazione nella Comunità di sperma proveniente da paesi terzi occorre stabilire un elenco di paesi terzi in base a norme sanitarie; che senza pregiudizio dell'esistenza di questo elenco gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'importazione di sperma solo quando esso provenga da centri di raccolta che rispettino talune norme e che siano ufficialmente controllati; che occorre inoltre fissare, in funzione delle circostanze, norme specifiche di polizia sanitaria applicabili ai paesi figuranti nell'elenco; che si può procedere a controlli in loco per verificare il rispetto di queste norme;

considerando che occorre prevedere una procedura per risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri in merito alla fondatezza del riconoscimento di un centro raccolta;

considerando che gli Stati membri possono rifiutare una partita di sperma qualora si sia constatato che non soddisfa le disposizioni della presente direttiva; che detto sperma deve poter essere rispedito se non sussistono motivi di polizia sanitaria che si oppongano a detta spedizione e se lo speditore o il suo mandatario lo richiedano; che inoltre occorre dare a questi ultimi la possibilità di conoscere i motivi che hanno giustificato un divieto o una restrizione e di ottenere il parere di un esperto;

considerando che per prevenire la trasmissione di talune malattie contagiose occorre procedere ad un controllo d'importazione non appena una partita di sperma giunga sul territorio della Comunità, tranne nei casi in cui si tratti di un transito esterno;

(1) GU n. C 267 del 6. 10. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 11.

(3) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 6.

(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

considerando che dopo questo controllo, nel caso di un transito interno, si devono definire le misure che devono essere prese dagli Stati membri;

considerando che occorre permettere che uno Stato membro prenda misure di urgenza qualora si manifestino malattie contagiose in un altro Stato membro o in un paese terzo; che occorre che i pericoli insiti in tali malattie e le misure di difesa da esse rese necessarie siano valutati nello stesso modo in tutta la Comunità; che a questo fine occorre istituire, in seno al comitato veterinario permanente, una procedura comunitaria d'urgenza per prendere le misure necessarie;

considerando che occorre incaricare la Commissione di prendere talune misure di applicazione della presente direttiva; che a questo fine occorre prevedere una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando infine che la presente direttiva non riguarda gli scambi di sperma prodotto prima della data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi a detto atto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.

Inoltre, si intende per

- a) «sperma» il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato o diluito;
- b) «centro di raccolta dello sperma» uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
- c) «veterinario ufficiale» il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o del paese terzo;
- d) «veterinario responsabile di un centro» il veterinario responsabile del rispetto quotidiano nel centro delle esigenze prescritte dalla presente direttiva;

- e) «partita» una quantità di sperma coperta dallo stesso certificato;
- f) «paese di raccolta» lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito in uno Stato membro;
- g) «laboratorio riconosciuto» un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, designato dalla competente autorità veterinaria per effettuare gli esami prescritti dalla presente direttiva.
- h) «raccolta» un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

CAPITOLO II

Scambi intracomunitari

Articolo 3

Ogni Stato membro vigila a che venga spedito dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:

- a) essere stato raccolto e trattato, in vista della fecondazione artificiale, presso un centro di raccolta riconosciuto, dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;
- b) provenire da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;
- c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;
- d) essere scortato, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario conforme all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano, fino al 31 dicembre 1992, l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.

Fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in un animale vivo e/o una prova di isolamento del

virus. Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma.

Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.

Anteriormente al 1° gennaio 1992 il Consiglio riesamina il presente paragrafo in base ad una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte.

2. Gli Stati membri in cui tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA sono autorizzati a rifiutare l'introduzione nel loro territorio di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.

Secondo la procedura di cui all'articolo 19 si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni precitate nella misura in cui tutti i centri di questa parte di territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA.

3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri che non praticano la vaccinazione contro l'afta epizootica non possono opporsi all'ammissione di sperma di animali vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso, il 10% al massimo dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di 5 lamelle) può essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca della febbre epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma può essere rifiutata se il risultato delle prove è positivo.

Articolo 5

1. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a), venga concesso soltanto se sono rispettate le disposizioni di cui all'allegato A e se il centro di raccolta dello sperma è in grado di rispettare le altre disposizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revochi il riconoscimento quando una o più di esse non sono più rispettate.

2. Tutti i centri di raccolta dello sperma riconosciuti sono iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta dello sperma nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica loro l'eventuale revoca del riconoscimento.

Se uno Stato membro ritiene che le disposizioni che disciplinano il riconoscimento non sono o non sono più rispettate in un centro di raccolta dello sperma situato in un altro Stato membro, esso ne informa l'autorità competente di tale Stato. Quest'ultima prende allora tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro le decisioni adottate ed i motivi che le hanno originate.

Se il primo Stato membro teme che non siano state prese le misure necessarie o che quelle prese siano insufficienti, esso ne informa la Commissione che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. In base a questo parere, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 19, a vietare provvisoriamente l'ammissione dello sperma proveniente da tale centro.

La predetta autorizzazione può essere revocata secondo la procedura di cui all'articolo 19, alla luce di un nuovo parere reso da uno o più esperti veterinari.

Gli esperti veterinari devono essere cittadini di uno Stato membro, diverso da quelli coinvolti nella controversia.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 6

1. Gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D, da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

Detto certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;
- b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;
- c) essere previsto per un solo destinatario.

2. a) Lo Stato membro destinatario può vietare l'ammissione di partite, qualora risulti dal controllo dei documenti che non è stato osservato l'articolo 3.

- b) Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

- c) Le decisioni prese in virtù delle lettere a) o b) devono autorizzare la rispedizione, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

3. Se l'ammissione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e lo Stato membro di raccolta non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma.

4. Le decisioni prese dall'autorità veterinaria competente in virtù dei paragrafi 2 e 3 ed i motivi che le hanno originate devono essere comunicati allo speditore o al suo mandatario.

Articolo 7

1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni prese dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva.

Ove ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza.

2. Ogni Stato membro accorda agli speditori le cui partite di sperma siano state oggetto delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il diritto di ottenere, prima che l'autorità competente prenda altre misure, il parere di un esperto veterinario, per determinare se l'articolo 6, paragrafo 2 sia stato rispettato.

L'esperto veterinario deve essere cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di raccolta o dallo Stato membro destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare tali pareri. Le modalità generali d'applicazione del presente articolo ed in particolare la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

CAPITOLO III

Importazioni in provenienza dai paesi terzi

Articolo 8

1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma di animali della specie bovina proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare

secondo la procedura di cui all'articolo 19. L'elenco può essere completato o modificato secondo le procedure di cui all'articolo 18.

2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

- dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute del bestiame degli Stati membri;
- della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
- della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;
- della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
- dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;
- delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto della presente direttiva.

3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

1. Secondo la procedura dell'articolo 19, è elaborato un elenco di centri di raccolta dello sperma in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma originario di paesi terzi. Tale elenco può essere completato o modificato secondo la stessa procedura.

2. Per decidere se un centro di raccolta dello sperma situato in un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare del controllo veterinario esercitato in detto paese terzo in merito alle modalità di produzione dello sperma, dei poteri di cui dispongono i suoi servizi veterinari e della sorveglianza a cui sono sottoposti i suoi centri di raccolta dello sperma.

3. L'iscrizione di un centro di raccolta dello sperma nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se esso:

- è situato in uno dei paesi figuranti nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- soddisfa le esigenze dell'allegato A, capitoli I e II;
- è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dai servizi veterinari del paese terzo interessato;

- d) si trova sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro nel paese terzo in questione;
- e) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

Articolo 10

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco, soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate secondo la procedura dell'articolo 18 per le importazioni di sperma da tale paese.

Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

- a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
- b) lo stato sanitario di tutti gli animali nel centro di raccolta dello sperma;
- c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;
- d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.

3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 2, per la tubercolosi e la brucellosi, si applicano, come base di riferimento, le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili; in tal caso vengono stabilite, secondo la stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali nei centri di raccolta.

4. L'articolo 4 si applica per analogia.

Articolo 11

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.

Il certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 12;

- b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
- c) consistere di un solo foglio;
- d) essere previsto per un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato membro vigila affinché ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunità sia sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale e vieta l'introduzione di tale sperma nella Comunità qualora risulti dal controllo effettuato quando la partita giunge che:

- lo sperma non proviene dal territorio di un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;
- lo sperma non proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- lo sperma proviene da un territorio di un paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;
- il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme alle condizioni che sono previste all'articolo 11 e che sono fissate in applicazione dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio.

Esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità.

2. Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni.

3. Se l'introduzione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 e se il paese terzo esportatore non autorizza entro 30 giorni la rispeditura, l'autorità sanitaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma stesso.

Articolo 13

Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'articolo 12.

Articolo 14

Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

CAPITOLO IV

Misure di salvaguardia e di controllo*Articolo 15*

1. Uno Stato membro può prendere le misure seguenti, qualora vi sia pericolo di propagazione di una malattia degli animali in seguito all'introduzione nel suo territorio di sperma proveniente da un altro Stato membro:

- a) se si manifesta una malattia epizootica nel territorio dell'altro Stato membro, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma proveniente dalle zone di detto territorio nelle quali la malattia si sia manifestata;
- b) se una malattia epizootica assume carattere estensivo, o in caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma dall'intero territorio dell'altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla comparsa nel proprio territorio di ogni malattia di cui al primo comma e alle misure di lotta adottate. Esso li avverte anche immediatamente della scomparsa della malattia.

2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo, o qualora lo giustifichino considerazioni di polizia sanitaria, lo Stato membro destinatario vieta l'importazione dello sperma sia che si tratti di importazione diretta o di importazione indiretta tramite un altro Stato membro, e che lo sperma provenga da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

3. Le misure prese dagli Stati membri sulla base dei paragrafi 1 e 2 e la relativa abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con l'indicazione dei motivi che giustificano dette misure.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, si può decidere di abrogare o modificare tali misure, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle prese dagli altri Stati membri.

4. Se si verifica la situazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e se si rivela necessario che anche altri Stati membri applichino le

misure prese a norma di detti paragrafi ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le necessarie misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 16

1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.

Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma ed all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

CAPITOLO V

Disposizioni finali*Articolo 17*

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica gli allegati della presente direttiva, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnologica.

Articolo 18

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito nella decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 19

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone

immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 20

1. La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1990.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

ALLEGATO A

CAPITOLO I

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

I centri di raccolta dello sperma devono:

- a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro,
- b) disporre almeno di:
 - i) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;
 - ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
 - iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
- c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;
- d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;
- f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione degli animali siano materialmente separati dai locali di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

CAPITOLO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

I centri di raccolta devono:

- a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma: tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali della specie il cui sperma deve essere raccolto e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
- b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;
- c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate continuamente le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
- d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
- e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
 - i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con alcun altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può «comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che:
 - detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii), iii), e v);
 - il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso;

- questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari,
 - questo sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii);
- ii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
 - iii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettata prima dell'impiego;
 - iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi additivi o un diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;
 - v) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento;
 - vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
 - vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome del centro, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19.

ALLEGATO B

CAPITOLO I

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono:

- a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni fuori dalle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello stesso stato sanitario;
- b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a) da mandrie:
 - i) ufficialmente indenni da tubercolosi;
 - ii) ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

- c) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica o essere nati da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, a un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica, al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale nel centro.

Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii).

- d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti:
 - i) intradermotubercolizzazione secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;
 - ii) sieroaagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e, nel caso di aziende indenni da brucellosi, una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);
 - iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE;
 - iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva;
 - v) prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale dei bovini. Nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età;

L'autorità competente può permettere che i controlli di cui alla lettera d) siano effettuati nel luogo di isolamento purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di trenta giorni previsto alla lettera e);

- e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta giorni di cui alla lettera a) con risultati negativi alle prove seguenti:
 - i) sieroaagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT) nel caso di un animale non proveniente da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi;
 - ii) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova culturale per il «*Campylobacter foetus*» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;
 - iii) prova microscopica e culturale per la ricerca di «*Trichomonas foetus*» su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;
 - iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva

e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo).

Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.
4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
 - a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;
 - b) essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;
 - c) essere indenni, almeno da 30 giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.
5. A condizione che le esigenze del paragrafo 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.

CAPITOLO II

ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno alle prove o ai trattamenti seguenti:
 - i) intradermotuberculinizzazione per la tubercolosi, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo;
 - ii) prova di sieroaagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml;
 - iii) ricerca sierologica per la leucosi bovina epizootica, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo;
 - iv) per la rinotracheite bovina infettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992 può essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di 3 e non più di 4 settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre 6 mesi;
 - v) oppure ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il «Campylobacter foetus» su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO C

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

1. Lo sperma deve provenire da animali che:
 - a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
 - b)
 - i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica o
 - ii) appartengano a un centro in cui tutti gli animali siano stati completamente protetti contro i tipi A, O e C;
 - sia che si tratti di animali che prima dell'ingresso nel centro non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica e che abbiano quindi dovuto ricevere 2 dosi di vaccino inattivo approvato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro esportatore con un intervallo di non meno di 6 settimane e non più di 8 mesi,
 - sia che si tratti di animali che prima della loro ammissione nel centro siano stati vaccinati in almeno 3 occasioni a intervalli di non più di 1 anno.
 - Ove sia praticata la vaccinazione tutti gli animali ricevono vaccinazioni ripetute a intervalli di non più di 12 mesi;
 - c) che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;
 - d) che immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni;
 - e) che non vengano ammessi alla monta naturale;
 - f) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona di raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;
 - g) che abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE nel periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta e 30 giorni dopo la raccolta.
2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:
 - non meno di: 500 ui per ml streptomina,
 - 500 ui per ml penicillina,
 - 150 µg per ml lincomicina,
 - 300 µg per ml spectinomina.

È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5° C per non meno di 45 minuti.
3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:
 - i) essere immagazzinato in condizioni riconosciute, per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione;
 - ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego e opportunamente sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO D
CERTIFICATO SANITARIO

N.

Paese di raccolte:

Autorità competente:

Autorità locale competente:

I. Identificazione dello sperma

.....

Numero di dosi	Data/ date di raccolta	Identificazione dell'animale donatore	Razza	Data di nascita

II. Origine dello sperma

Indirizzo del centro/dei centri di raccolta dello sperma

.....

.....

Numero di riconoscimento del centro/dei centri di raccolta dello sperma

.....

III. Destinazione dello sperma

Lo sperma sarà spedito da
(località di carico)

..... a
(paese e luogo di destinazione)

mediante
(mezzo di trasporto)

Nome e indirizzo dello speditore

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

.....


IV. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;
2. lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato ed in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

.....
(Nome in lettere maiuscole)



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1988

concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE

(88/408/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 85/73/CEE ha previsto norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari istituiti dal diritto comunitario; che, in particolare, tale direttiva stabilisce che debba essere riscosso un contributo per tali ispezioni e controlli; che occorre fissare a livello comunitario i livelli forfettari dei contributi;

considerando tuttavia che, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 85/73/CEE, è opportuno, in una prima fase, fissare unicamente i livelli dei contributi da riscuotere per le carni degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della suddetta direttiva macellati nel territorio della Comunità, restando applicabili, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, gli articoli 23 e 26 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE ⁽³⁾, a norma delle quali i costi sono a carico degli interessati;

considerando che, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica ⁽⁴⁾, la fissazione del contributo deve tener conto altresì delle spese necessarie per l'esecuzione dei controlli previsti da tale disposizione;

considerando che la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche ⁽⁵⁾ prevede che siano eseguiti

controlli a tal fine; che il livello del contributo da fissare dovrebbe tener conto anche delle spese occasionate da detti controlli;

considerando che non è escluso che le operazioni di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio siano effettuate in stabilimenti diversi; che pertanto, in questi casi, le ispezioni e i controlli sanitari, contemplati dal contributo, a norma delle direttive 64/433/CEE ⁽⁶⁾, 71/118/CEE ⁽⁷⁾, 85/358/CEE e 86/469/CEE, non vengono effettuati tutti nel macello; che bisogna, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma della direttiva 85/73/CEE, disciplinare tali eccezioni prevedendo una suddivisione proporzionale del livello del contributo in funzione dei vari controlli e delle ispezioni sanitarie da effettuare;

considerando che si deve stabilire il principio che il contributo è a carico della persona per conto della quale sono effettuate le operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio; che pertanto, come regola generale, la totalità del contributo è riscossa al macello; che bisogna tuttavia disciplinare le eccezioni in base al principio sopra menzionato;

considerando che occorre fissare il tasso di cambio da applicare per convertire in moneta nazionale l'importo in ECU del contributo e prevedere una eventuale rivalutazione di tale importo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa gli importi del contributo che devono riscuotere gli Stati membri per le ispezioni ed i controlli sanitari delle carni fresche, previsti nelle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 85/358/CEE e negli articoli 3 e 7 della direttiva 86/469/CEE, nonché le modifiche ed i principi d'applicazione della direttiva 85/73/CEE.

Articolo 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è fissato ai seguenti livelli forfettari:

a) *carne bovina:*

- bovini adulti: 4,5 ECU/capo,
- giovani bovini: 2,5 ECU/capo;

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

b) *solipedi/equidi*:

4,4 ECU/capo;

c) *suini*:

1,30 ECU/capo;

d) *carni ovine e caprine*: animali di peso carcassa

i) inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo,

ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo,

iii) superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo.

2. Fino al riesame previsto all'articolo 10, gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari fissati al paragrafo 1 possono derogare a tali importi per eccesso o per difetto fino a raggiungimento dei costi reali d'ispezione.

Gli Stati membri si basano, nel ricorrere alle deroghe previste al primo comma, sui principi contenuti nell'allegato.

In nessun caso l'applicazione delle deroghe di cui al primo comma potrà comportare, per i livelli medi di cui al paragrafo 1, riduzioni superiori al 55 % fino al 31 dicembre 1992 e, a decorrere dal 1° gennaio 1993, superiori al 50 %.

3. In attesa del riesame delle norme d'ispezione previste dalla direttiva 71/118/CEE e non oltre il 31 dicembre 1992, l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione delle carni fresche di volatili da cortile è fissato forfettariamente ai livelli seguenti:

— polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di scarto: 0,01 ECU/capo;

— altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ECU/capo;

— altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo;

Il paragrafo 2 si applica per analogia.

4. Fino al 31 dicembre 1992, la parte dell'importo del contributo relativa

i) alle spese amministrative è fissata forfettariamente a 0,725 ECU per tonnellata. Tale importo può essere detratto qualora l'esercente dello stabilimento sia la persona fisica e giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e assuma a suo carico le spese amministrative;

ii) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ECU/tonnellata.

5. Sino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono, partendo dalle cifre fissate all'articolo 2, riscuotere importi espressi in ECU/tonnellata prendendo come base per la conversione il peso medio nazionale delle carcasse macellate, calcolato annualmente.

Articolo 3

1. La parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b) della direttiva 71/118/CEE è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 si aggiunge agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. L'articolo 2, paragrafi 2 e 5 si applica per analogia.

4. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nel macello da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 50 % sugli importi previsti al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l'ispezione di entrata e di uscita delle carni immagazzinate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera c) della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 5

1. L'importo di cui all'articolo 2 si sostituisce a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dall'autorità nazionale, regionale o comunale degli Stati membri per le ispezioni e i controlli delle carni fresche di cui all'articolo 1 e loro certificazione. Tuttavia, sino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione dei macelli riconosciuti, conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE.

2. A richiesta della Commissione e nell'ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 gli Stati membri devono essere in grado di giustificare le modalità di calcolo, in particolare i costi salariali.

Nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE la Commissione può, in particolare mediante controlli sul rispetto dei requisiti dei capitoli V, VI e VII, verificare per campione e senza preavviso, se la concessione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della presente decisione comprometta l'effettiva applicazione delle norme per le ispezioni previste da detta direttiva.

Articolo 6

1. Il contributo è a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio.

2. L'importo totale del contributo, che comprende gli importi previsti dagli articoli 2 e 3, è in linea di massima riscosso nella sede del macello. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 4 non siano soddisfatte, gli importi previsti dagli articoli 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, presso il macello, il laboratorio di sezionamento e il deposito frigorifero.

Articolo 7

L'applicazione agli Stati membri o agli stabilimenti, in particolare in caso di ricorso alla deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, delle regole di calcolo fissate dalla presente decisione viene verificata al momento dei controlli previsti dall'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 8

L'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai paesi terzi verrà deciso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria per i posti di frontiera previsti dall'articolo 27 della direttiva 72/462/CEE.

Le decisioni di cui al primo comma dovranno essere adottate anteriormente al 1° ottobre 1989.

Articolo 9

Il tasso da adottare per la trasformazione in moneta nazionale degli importi in ECU previsti dalla presente decisione è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Articolo 10

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può procedere ogni anno al riesame della parte del contributo relativa alla ricerca dei residui per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei programmi di cui all'articolo 4 della direttiva 86/469/CEE.

2. Anteriormente al 1° aprile 1989, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla possibile attribuzione di taluni compiti di ispezione ad ispettori ausiliari non veterinari, sulle loro mansioni e qualifiche, nonché sul rapporto medio da prevedere tra veterinari e non veterinari per assicurare una soddisfacente ispezione delle carni.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, anteriormente al 1° ottobre 1989, sulle proposte della Commissione basate su detta relazione.

Anteriormente a questa data e secondo la medesima procedura, il Consiglio adotta nuove norme in materia di ispezione sanitaria ante e post mortem per le carni fresche di volatili da cortile.

3. Per tener conto dell'esperienza acquisita, anteriormente al 1° gennaio 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione, corredata eventualmente di opportune proposte, sull'evoluzione del costo delle ispezioni e dei controlli sanitari nella Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su queste proposte, stabilisce secondo la medesima procedura, anteriormente al 1° aprile 1992, il livelli del contributo da riscuotere a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 11

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente decisione al più tardi il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

ALLEGATO

ELEMENTI DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA MEDIA COMUNITARIA

1. Riduzioni

Gli Stati membri possono diminuire il livello forfettario di riferimento del contributo in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2:

- a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente importanti;
- b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il numero minimo di macellazioni deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,
 - il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,
 - lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,
 - non devono esserci tempi di attesa od altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,
 - deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso o lo stato di salute.

2. Maggiorazioni

Gli Stati membri possono ricorrere ad un aumento del livello forfettario di riferimento del contributo in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 per coprire costi maggiori.

A titolo di esempio le condizioni da soddisfare a tale scopo possono essere:

- maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,
- maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,
- frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,
- maggiore spese causate da particolari durate del trasporto,
- maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
- frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni necessarie di pulizia e disinfezione,
- esecuzione delle ispezioni dei capi destinati ad essere macellati e delle carni su richiesta del soggetto al contributo, al di fuori dei periodi di ispezione stabiliti.

L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1988

che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni

(88/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 ⁽⁵⁾, prevede ispezioni e controlli sanitari per le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che è opportuno sottoporre alle stesse ispezioni le carni fresche destinate al mercato nazionale di ogni Stato membro, allo scopo di realizzare la libera circolazione all'interno della Comunità e di evitare distorsioni della concorrenza per prodotti soggetti alla stessa organizzazione di mercato, nonché per garantire ai consumatori condizioni uniformi di protezione sanitaria;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile ⁽⁶⁾, i livelli dei contributi da riscuotere per le carni fresche ottenute in macelli non riconosciuti in applicazione della direttiva 64/433/CEE devono essere fissati in collegamento con l'adozione di norme di ispezione per tali prodotti;

considerando che, in seguito all'estensione delle norme in materia d'ispezione stabilite dalla direttiva 64/433/CEE a tutti gli animali macellati per il consumo locale, nonché all'assoggettamento delle relative carni ai controlli previsti dalla direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio

1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica ⁽⁷⁾ e dalla direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche ⁽⁸⁾, è opportuno, per quanto riguarda i contributi applicabili alle carni destinate al consumo locale, fissare gli stessi livelli minimi stabiliti dalla decisione 88/408/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1988, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE ⁽⁹⁾;

considerando tuttavia che in questa fase non conviene regolamentare sul piano comunitario il caso della macellazione per il fabbisogno personale dell'allevatore;

considerando che, a causa delle difficoltà connesse alle condizioni geografiche particolari del suo territorio, conviene stabilire un periodo supplementare di due anni per consentire alla Repubblica ellenica di applicare le norme di ispezione e il meccanismo necessario alla riscossione del contributo relativo alle ispezioni e ai controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce, fatte salve le disposizioni da adottare in applicazione dell'articolo 15 ter della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87, le norme di ispezione sanitaria ed il livello del contributo sanitario applicabili alle carni destinate al mercato nazionale degli Stati membri.

Ai fini della presente direttiva sono applicabili le definizioni riportate all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali relative alla macellazione di un animale per il fabbisogno personale dell'allevatore, purché tali normative prevedano garanzie per controllare che le carni di detto animale non siano immesse sul mercato.

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 27. 11. 1986, pag. 4 e GU n. C 298 del 7. 11. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 202.

⁽³⁾ GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

⁽⁸⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁹⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1990, gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per garantire che, al più tardi alla data prevista nell'articolo 6, tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate vengano sottoposte a ispezione conformemente alle norme di ispezione di cui al capitolo V, punti 25, 26 e 27, ai capitoli VI, VII, VIII e al capitolo IX, punto 47, secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE. Se non ottemperano agli altri requisiti di tale direttiva, dette carni non devono portare il marchio sanitario di cui al capitolo X di detto allegato.

Le disposizioni dei capitoli VI e VIII e del capitolo IX, punto 47 dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non si applicano alle operazioni d'immagazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantità nei locali di vendita al consumatore finale.

Articolo 3

Nella direttiva 85/73/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri vigilano affinché le spese per i controlli di cui agli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 86/469/CEE siano imputate al contributo previsto all'articolo 1.»

Articolo 4

L'importo dei contributi risultante dall'articolo 2 della decisione 88/408/CEE si applica alle carni fresche prodotte e ispezionate conformemente all'articolo 2 della presente direttiva e alle carni di cui all'articolo 16 bis della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 5

1. Prima del 1° ottobre 1989 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide a quali condizioni estendere gli altri requisiti della

direttiva 64/433/CEE agli stabilimenti e macelli non riconosciuti secondo detta direttiva, procede a tal fine al riesame dei criteri di valutazione previsti segnatamente dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera d) e dall'articolo 5 di detta direttiva per escludere dagli scambi talune carni e adotta le norme minime di igiene e di ispezione da osservarsi da parte di un macello che intenda limitare la propria produzione al mercato locale.

2. Prima della medesima data e secondo la medesima procedura, per le carni attualmente riservate al mercato nazionale saranno adottate:

- nuove norme di ispezione sanitaria ante mortem e post mortem per le carni di pollame,
- le disposizioni riguardanti le qualifiche professionali degli ispettori ausiliari, i requisiti della relativa formazione, nonché le attività che dovranno esercitare.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE